

7. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale è: I11G18000150007.

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dal seguente soggetto: Istituto nazionale di fisica nucleare.

Art. 2.

1. Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto direttoriale, sono a valere sulle disponibilità del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, asse 2 - azione II.1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dell'avviso e nei limiti di quanto riportato nella parte motivata del presente decreto.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020.

3. L'effettiva erogazione del contributo è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dall'avviso di cui al d.d. 28 febbraio 2018, n. 424 e dal Sistema di gestione e controllo del PON.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

L'atto d'obbligo, di cui all'art. 15, comma 4, dell'avviso riporterà il cronoprogramma di spesa di progetto di cui alla sezione 6 dell'allegato B dell'avviso, coerente con i beni ed i costi approvati dalla Commissione di valutazione, confermando la proporzione della ripartizione delle singole voci di spesa, così come indicata al punto j della sezione 4 dell'allegato B dell'avviso.

Art. 5.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.mur.gov.it Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito del PON ricerca e innovazione.

Roma, 9 maggio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2063

AVVERTENZA:

le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente provvedimento nonché i relativi allegati, sono detenuti presso il responsabile del procedimento.

19A04719

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2019.

Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPOSTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificata dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 1, commi dal 217 al 222, che ha istituito il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), comprensivo di un Archivio telematico centrale (ATCN) contenente tutti i dati tecnici, giuridici, amministrativi e di conservatoria riguardanti navi e imbarcazioni da diporto;

Vista decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, e in particolare l'art. 3, comma 2, lettera b), che prevede l'individuazione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, che prevede che il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie è subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI);

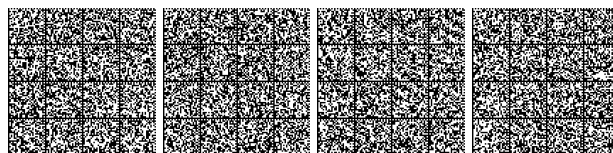
Ritenuto necessario ottemperare alla suddetta norma con la definizione dei criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché delle procedure per l'affidamento alle stesse di attività di interesse pubblico connesso alla materia oggetto del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua, ai fini dell'accreditamento e della successiva iscrizione in un elenco nazionale, i requisiti delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.



Art. 2.

Presentazione delle domande di accreditamento

1. Le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unità da diporto, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito denominata D.G.V.P.T.M., sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale.

2. L'istanza è inviata all'indirizzo di posta certificata della D.G.V.P.T.M. ed è corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, comprovante l'assenza di scopi di lucro e che la costituzione dell'associazione è avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;

b) copia autentica dello statuto vigente, del bilancio e della nota integrativa al bilancio;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dall'associazione, concernente l'elenco aggiornato degli iscritti, il numero dei dipendenti e l'articolazione delle sedi, con l'indicazione dell'indirizzo, del responsabile delle singole sedi e del titolo di disponibilità delle stesse;

d) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovarne la continuità;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione, attestante che lo stesso non ha subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;

f) rendiconto attestante i codici identificativi scafo delle unità da diporto immesse sul mercato italiano nell'ultimo triennio.

Art. 3.

Requisiti

1. Possono ottenere l'accreditamento, quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unità da diporto che, rispetto alla specifica categoria:

a) hanno un'anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento;

b) hanno un numero di iscritti non inferiore a quaranta di costruttori, importatori o distributori, provenienti da almeno due regioni diverse;

c) dimostrano di avere la disponibilità di una sede sul territorio italiano in almeno due regioni, compresa quella della sede nazionale, mediante esibizione di contratto di locazione o titolo di proprietà;

d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato;

e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento. A tal

fine gli statuti, o eventuali regolamenti interni adottati, devono prevedere che un singolo iscritto non possa detenere più del 5% dei diritti di voto e più del 5% delle quote associative;

f) hanno adeguata struttura tecnico-informativa con indicazione del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati trattati.

Art. 4.

Procedure di accreditamento

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e a seguito di esito positivo della fase istruttoria o dal suo eventuale perfezionamento o integrazione della documentazione, la D.G.V.P.T.M., conclude l'istruttoria mediante l'adozione di un provvedimento motivato di accreditamento o di rigetto dell'istanza.

2. Il provvedimento è comunicato a mezzo posta elettronica certificata all'associazione interessata, quale risultante dall'istanza di accreditamento.

3. In caso di rigetto dell'istanza, le associazioni possono presentare una nuova richiesta decorso un anno dal provvedimento.

4. La D.G.V.P.T.M. stipula appositi protocolli di intesa con le associazioni accreditate sul piano nazionale, per la definizione delle procedure di rilascio della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, al fine di garantire la miglior tutela dell'interesse pubblico sottostante al procedimento in questione e quello degli utenti richiedenti il DCI.

5. Il rispetto delle procedure indicate nei protocolli d'intesa costituisce requisito essenziale per la permanenza delle associazioni accreditate nell'elenco di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Elenco nazionale

1. Presso la D.G.V.P.T.M. è istituito l'elenco nazionale delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto accreditate ai sensi del precedente art. 4, di seguito denominato elenco.

2. L'elenco è pubblicato sull'apposita sezione del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'elenco è aggiornato mediante pubblicazione sul sito in caso di variazioni allo stesso.

Art. 6.

Permanenza dell'iscrizione nell'elenco

1. L'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare, entro sessanta giorni dalla scadenza del quadriennio dall'iscrizione di cui all'art. 5 del presente decreto, a pena di decadenza dell'iscrizione stessa, la permanenza dei requisiti mediante trasmissione alla D.G.V.P.T.M. della documentazione prevista ai punti b), c), d), e) ed f) dell'art. 2.



2. La D.G.V.P.T.M., esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, dispone la revoca dell'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima.

3. La D.G.V.P.T.M. ha la facoltà di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 mediante appositi audit presso le strutture dell'associazione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2019

Il direttore generale: COLETTA

19A04700

DECRETO 19 giugno 2019.

Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto in particolare, il comma 217 della suindicata legge, che istituisce il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista;

Visto il comma 219 della citata legge, che stabilisce che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217;

Visto inoltre, il comma 220 della legge sopra citata, che istituisce lo sportello telematico del diportista (STED), allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, che stabilisce le anche le modalità di partecipazione alle attività di servi-

zio nei confronti dell'utenza da parte delle associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto, le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, e in particolare l'art. 1, comma 2, con il quale si istituisce la Dichiarazione di Costruzione o di Importazione (DCI), nonché il successivo art. 8, che, al comma 2, stabilisce l'obbligatorietà della presentazione della DCI ai fini del rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento nonché per il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie;

Visto il decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, che istituisce l'elenco delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Ritenuto di dover dare attuazione al dettato normativo sopra riportato;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di un'unità da diporto, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto.

2. La DCI di un'unità da diporto è rilasciata, dai soggetti di cui all'elenco all'uopo predisposto secondo le previsioni del decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita istanza, redatta conformemente all'allegato II del presente decreto.

3. I soggetti abilitati al rilascio della DCI sono tenuti a mantenere un proprio archivio delle certificazioni rilasciate, consentendone l'accesso alle Amministrazioni interessate.

4. Nei casi di accertata impossibilità del rilascio della DCI da parte dei soggetti di cui al punto 3, l'iscrizione dell'unità è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche.

5. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2019

Il direttore generale: COLETTA

